

Publicato il 22/10/2024

N. 00409 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.
N. 01416/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2024, proposto da
Leal Odv, Opia Odv e Federazione Pro Natura Etc, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Loprete,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Ispra e Ministero dell'Agricoltura della Sovranità e delle Foreste, non costituiti in
giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia della Regione Piemonte, in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comprensorio Alpino To 2 Alta Valle Susa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale 27.05.24 n. 19-8636 di Approvazione del calendario Venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari, dell'Allegato A, B e C e della DGR 121/2024/XII del 09.08.2024 con oggetto: Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, recante modifiche alla deliberazione del 27.05.2024;
- della determinazione dirigenziale n. 369/A1601C/2024 del 17.05.2024;
- della DGR 2-121/2024/XII del 09.08.2024 con oggetto: Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, venivano apportate modifiche al piano venatorio approvato con la precedente delibera del 27.05.2024
- di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello qui impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il decreto il decreto cautelare *ante causam* n. 373 del 5 ottobre 2024 con cui

il Tribunale ha precisato che *“la concessa sospensione riguarda ... le sole specie pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte”*;

Rilevato che, in base a una sommaria delibazione propria della presente fase, la domanda cautelare – nella parte in cui insiste per la sospensione totale dei provvedimenti impugnati (ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale n. 19-8636, pubblicata sul BUR in data 30.05.2024), in ragione della mancanza del piano faunistico venatorio regionale e dell’asserita mancata sottoposizione del calendario venatorio alla preventiva valutazione di incidenza limitatamente ai siti Natura 2000 – non appare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, atteso che il ricorso risulta notificato soltanto in data 18.10.2024 e che i vizi dedotti non traggono origine dalla sopravvenuta conoscenza dell’allegato C del calendario venatorio, recante osservazioni della Regione al parere di Ispra;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 61, comma 5, cod. proc. amm., la misura cautelare accordata con il citato decreto cautelare *ante causam* *“in ogni caso ... perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa”* e che il provvedimento di accoglimento, *“fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata”*;

Rilevato che la Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Piemonte hanno richiesto la revoca del decreto *ante causam* n. 373/2024 con memoria depositata in data 21.10.2024;

Considerato che non risulta notificata alcuna istanza di parte finalizzata a ottenere la revoca o la modifica del decreto cautelare *ante causam* n. 373/2024;

Ritenuto, quindi, di confermare la statuizione del decreto *ante causam* in ordine alla sospensione della caccia limitatamente alle specie ornitiche pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte;

Ritenuto di respingere, ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm., l’istanza di abbreviazione dei termini formulata dagli interventori *ad opponendum*;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche con riguardo alle sole specie pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte.

Per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare è fissata la camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 22 ottobre 2024.

**Il Giudice delegato
Alessandro Cappadonia**

IL SEGRETARIO